



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°357 del 9/04/2018

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'8 marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ULISSE STEFANO, PRESIDENTE DELL'ASD GRIFONE MONTEVERDE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 15 DEL CGS E LA SOCIETÀ ASD GRIFONE MONTEVERDE, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL CGS.

L'allenatore Gian Luigi Staffa ha segnalato alla Procura Federale, in data 28 marzo 2017, attraverso un suo legale di fiducia, l'inadempimento da parte della società A.S.D. Grifone Monteverde per non aver provveduto al pagamento delle spettanze a lui dovute, per un importo pari ad Euro 9.045,00.

Il Collegio Arbitrale, investito della questione, con decisione dell'11 maggio 2016, pubblicata sul C.U. n. 5 della stessa data, ha condannato la società al pagamento in favore del ricorrente della somma in questione, comunicando con raccomandata A/R tale decisione e della quale si è attestata la regolare notifica della stessa, avvenuta in data 20 maggio 2016.

La procura ha accertato che la società Grifone Monteverde non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto all'allenatore Gian Luigi Staffa nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia.

La Procura, considerato che la responsabilità di tale violazione è da addebitarsi al Presidente della società Grifone Monteverde, sig. Ulisse Stefano, e che da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società stessa, ai sensi dell'art 4, comma 1 del CGS, ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti di cui sopra per le violazioni regolamentari indicate in oggetto.

All'udienza del 15.2.2018, era presente per i deferiti l'avv. Francesco Colosimo, mentre nessuno compariva per la Procura Federale.

Stante l'assenza dell'Organo Inquirente, il Tribunale disponeva rinvio alla settimana successiva al fine di permettere la trattazione del deferimento nei termini previsti dal C.G.S..

Tuttavia, benché regolarmente convocata, la Procura Federale risultava assente anche all'udienza del 22.2.2018.

Era invece presente l'avv. Francesco Colosimo per i deferiti, il quale eccepiva l'assenza della Procura e, comunque, deduceva sia la mancata conoscenza da parte della Società del lodo arbitrale sia l'avvenuto pagamento, seppur in ritardo, dell'allenatore Gian Luigi Staffa.

Il Tribunale, dunque, rinviava per consentire la presenza della Procura Federale.

All'udienza del 8.3.2018, nessuno compariva per i deferiti, mentre era presente la Procura Federale in persona dell'avv. Francesco Bevivino, la quale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e, per l'effetto, che fossero così sanzionati:

- Ulisse Stefano con mesi 6 (sei) di inibizione;
- la società A.S.D. Grifone Monteverde con penalizzazione di 1 punto in classifica e l'ammenda di € 900,00.

Questo Tribunale Federale, preliminarmente rileva il superamento del termine di cui all'art. 34 bis C.G.S., dovendo dichiararsi estinto il procedimento, senza doversi procedere ad alcuna decisione di merito. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare estinto il procedimento ai sensi dell'art. 34 bis, comma 4, C.G.S., prosciogliendo per gli effetti i deferiti dai fatti loro ascritti.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

^^^^^^^^^^^^

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. ROBERTO CHECCHI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL'A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA STESSA SOCIETÀ SIG. ALDO CENTIONI, ENTRAMBI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT.95, COMMA 1 E 116 DELLE NOIF E A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA DELLE CONDOTTE RICONDUCEBILI A CARICO DEL PROPRIO PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL CGS.

La Procura Federale della FIGC, a seguito dell'esposto del sig. Crestini Francesco del 20 dicembre 2016 ha iniziato ad accertare la veridicità del contenuto di tale esposto.

Ha provveduto, la Procura, ad ascoltare il ricorrente in data 6 novembre 2017, il quale ha contestato la violazione della società, che per poterlo svincolare gli ha chiesto, tramite il direttore generale della società Pro Calcio Cecchina, sig. Aldo Centioni, una somma di denaro pari ad Euro 300,00, a pretesa di titolo di rimborso spese, mentre in effetti si è trattato di un indebito corrispettivo per concedergli lo svincolo a dicembre 2016.

Dalle conversazioni vocali del 12/12/2015 tra il calciatore Crestini ed il sig. Centioni, e dalle audizioni di quest'ultimo in data 11/11/2017 e del Presidente della società Pro Calcio Cecchina, sig. Roberto Checchi, del 13/11/2017, la Procura Federale ha rilevato che appaiono emergere le responsabilità dei due soggetti, i quali non hanno osservato le disposizioni federali previste dalle norme sullo svincolo dei calciatori.

La Procura, vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e rilevato che non è pervenuto alcun atto difensivo da parte degli avvisati, i quali hanno dato mandato congiuntamente e disgiuntamente agli avvocati Claudia Salvador e Matteo Sperduti per la loro difesa, ha ritenuto di deferire, a questo Tribunale Federale Territoriale, il Presidente della società Pro Calcio Cecchina, sig. Roberto Checchi ed il direttore generale, sig. Aldo Centioni, per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe e conseguentemente la società A.S.D. Pro Calcio Cecchina, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per le condotte riconducibili al presidente e direttore generale della società in questione.

Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva per il sig. Aldo Centioni, nella quale si contestava l'utilizzabilità della conversazione telefonica e si rilevava che la richiesta di denaro non fosse finalizzata a ottenere lo svincolo, bensì a rimborsare la società del materiale tecnico e che lo svincolo era già stato effettuato al momento della denuncia del calciatore.

Anche la ASD Pro Calcio Cecchina e il sig. Roberto Checchi presentavano memoria difensiva, deducendo sia l'inutilizzabilità della registrazione vocale, sia la buona fede del Centioni nonché rilevando che la somma richiesta era un semplice rimborso spese per il materiale consegnato al calciatore.

All'udienza del 15.3.2018 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Anna Maria De Santis, e l'avv. Matteo Sperduti per tutti i deferiti nonché il sig. Aldo Centioni personalmente.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati:

- Roberto Checchi con mesi tre di inibizione;

- Aldo Centioni con mesi tre di inibizione;

- la ASD Pro Calcio Cecchina con n. 3 punti di penalizzazione e con ammenda di € 500,00.

I deferiti eccepivano nuovamente l'inutilizzabilità della registrazione prodotta rilevando comunque che la telefonata fosse stata successiva lo svincolo, effettuato peraltro senza alcun esborso di denaro, e che la somma fosse stata richiesta per ottenere un rimborso dal calciatore che non si era mai presentato nonostante le convocazioni; stante anche il valore storico della Società, concludevano chiedendo il proscioglimento. Il sig. Centioni precisava, poi, che la società metteva a disposizione gratuitamente tutto il materiale e che veniva chiesto un rimborso solo nel caso in cui il tesserato non si fosse comportato bene e che, comunque, avesse provveduto a svincolare il calciatore indipendentemente dalla richiesta di denaro.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

A riguardo, infatti, risulta che in occasione della richiesta dello svincolo da parte del calciatore Francesco Crestini, il sig. Aldo Centioni abbia richiesto al tesserato l'importo di € 300,00, in ossequio alle direttive societarie.

Tale somma di denaro non può essere sinallagmaticamente relativa alle spese sostenute dalla società, poiché gli stessi deferiti riferiscono che viene quantificata in base al comportamento pregresso del tesserato che intende lasciare la società e viene valutato caso per caso.

Peraltro, lo stesso Centioni afferma che il materiale tecnico ha un costo di € 150,00. Appare, dunque, non sostenibile l'ipotesi che si trattasse di un "rimborso spese", mentre il fatto che la richiesta di denaro fosse avventua in concomitanza con la richiesta di svincolo, dimostra che la stessa rappresenti il prezzo dello stesso.

La mancata percezione del denaro da parte della società prima di aver effettuato lo svincolo, inoltre, non esclude la configurabilità dell'illecito, che avviene con la semplice richiesta della somma, bensì elide la sua gravità e di tale diminuzione il Tribunale tiene conto nella quantificazione della pena.

Tutto ciò è provato anche al netto della registrazione tra il calciatore Crestini e il sig. Centioni, atteso che i fatti sono stati riconosciuti dai deferiti. In ogni caso, relativamente l'utilizzabilità della conversazione telefonica, si rileva come la registrazione di un colloquio tra più soggetti può essere utilizzata come prova sempre e legittimamente quando colui che la effettua è parte del colloquio stesso o, comunque, è legittimato ad assistervi. Peraltro, il sig. Centioni ha ammesso di essere stato parte del colloquio ed ha altresì sottoscritto la sua trascrizione dinanzi l'Organo Inquirente.

Emerge, poi, per tabulas, la circostanza che la condotta del sig. Aldo Centioni sia stata in esecuzione di precise direttive societarie che lo stesso presidente Roberto Checchi ha avallato o comunque non ostacolato.

In definitiva, i comportamenti oggetto di deferimento integrano violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, al cui rispetto tutti i tesserati sono tenuti e da tale violazione deriva anche la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, con conseguente irrogazione di sanzioni . da quantificarsi però più lievemente rispetto a quelle richieste dalla Procura, per quanto già esposto.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte condannando il sig. Roberto Checchi alla sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due), il sig. Aldo Centioni alla sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e la società ASD Pro Calcio Cecchina alla sanzione di € 700,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. GIULIANI ANDREA E RINALDI MAURIZIO PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 E ART. 3 COMMA 1 DEL CGS E A CARICO DEL SIG. ZANGARO FORTUNATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 E ART. 3 COMMA 1 DEL CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 40 COMMI 1, 2 E 3 LETT. A E F DEL REGOLAMENTO A.I.A. E A CARICO DELLA SOC. SPORTING JUVENIA A.S.D. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS.

A seguito della nota trasmessa alla Procura Federale dal Presidente del C.R. Lazio, per l'accertamento della presunta condotta violenta dell'arbitro della gara Sporting Juvenia contro History Roma 3Z del 9/12/2017, valevole per il campionato Juniores Elite di calcio a 5, sono stati espletati vari atti di indagine.

Preliminarmente, sono stati esaminati i fogli di censimento delle due squadre ed i verbali di audizione dei soggetti interessati alla vicenda in argomento.

Dalla complessa attività di indagine è emerso che il sig. Giuliani Andrea, all'epoca dei fatti Presidente della società Sporting Juvenia ed il sig. Rinaldi Maurizio, dirigente, per aver entrambi reso dichiarazioni non veritiere, in cui sostenevano che il direttore di gara afferrava per il collo il calciatore Musumeci.

Circostanze smentite sia dal capitano della squadra History Roma 3Z, Corso Edoardo, sia dal calciatore Musumeci, il quale riferiva alla procura che quando aveva colpito l'arbitro, che a suo dire sarebbe inciampato, la reazione dell'arbitro era stata quella di allontanarlo con le mani.

E' risultato dagli atti, che l'arbitro della gara in questione sig. Zangara Fortunato, non si è uniformato alle norme regolamentari dell'A.I.A., per aver spinto ed allontanato da sé con violenza il calciatore Musumeci, dopo aver ricevuto un colpo alla schiena ed inoltre per aver reso dichiarazioni non veritiere, in sede di audizione, non collaborando fattivamente e lealmente con gli Organi Disciplinari.

In particolare, dichiarava di non aver alzato le mani, nemmeno per difendersi nei confronti del calciatore Musumeci.

Veniva però smentito, come già detto in precedenza, sia dal capitano che dall'allenatore della soc. History Roma 3Z, i quali confermavano che il direttore di gara, dopo aver ricevuto il colpo dal giocatore, lo allontanava spingendolo con violenza.

La procura, pone in evidenza anche che il presidente Giuliani chiedeva di essere ascoltato e contrariamente a quanto riportava nella e-mail del 9/01/2017, dichiarava in Procura che si trattava di una semplice aggressione dell'arbitro, che avrebbe colpito con due manate sul petto il Musumeci, precisando anche che lui si trovava a circa 30 metri dall'accaduto, considerazione non posta nella e-mail inviata in precedenza.

Dichiarava inoltre all'arbitro che la questione non sarebbe finita lì perché non avrebbe dovuto mettere le mani addosso ad un calciatore minorenni.

Da tutto sopra quanto esposto la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per le violazioni regolamentari loro ascritte e precisamente il Presidente Giuliani Andrea ed il dirigente Rinaldi Maurizio, l'Arbitro Zangara Fortunato e la Società Sporting Juvenia A.S.D., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento dei propri tesserati.

I tesserati deferiti, Giuliani e Rinaldi, e la società Sporting Juvenia A.S.D. non inviavano scritti difensivi, mentre l'Arbitro Zangara faceva pervenire memoria difensiva con la quale sottolineava come lo stesso calciatore Musumeci avesse dichiarato che dopo aver colpito l'Arbitro questi si girava e lo allontanava, mentre non rispondeva al vero la circostanza dell'ostacolo alle indagini, in quanto il gesto a lui addebitato era stato del tutto istintivo e del tutto inconsapevole.

L'Arbitro inoltre sottolineava l'applicazione nel caso dell'espedito della legittima difesa.

Nella riunione fissata per la discussione, il rappresentante della Procura Federale, l'avv. Bevivino, richiedeva l'affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e l'inibizione per i sigg. Giuliani Andrea e Rinaldi Maurizio per mesi 6 (sei), l'ammenda di Euro 500,00 e la penalizzazione di n.1 punto in classifica per la società Sporting Juvenia A.S.D. e per l'Arbitro Zangara Fortunato la sospensione di mesi 2 (due).

Il rappresentante dei due dirigenti, richiedeva l'ammissione di prova testimoniale nelle persone del sig. Daniele Raffaelli e Stefano Montano, dirigenti accompagnatori della società.

Nel merito, escludeva la sussistenza degli elementi costitutivi delle violazioni ascritte ed in particolare che le dichiarazioni dei due dirigenti fossero in contrasto con quanto accertato.

Chiede, pertanto, il proscioglimento totale dei deferiti.

Il rappresentante dell'Arbitro ha invece escluso qualsiasi intento violento o di reazione da parte del direttore di gara ed ha dichiarato che il gesto di allontanare il calciatore doveva essere considerato come un gesto istintivo e scriminato dall'esimente della legittima difesa.

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale scrivente, che i fatti di cui al deferimento siano pienamente provati, in quanto le dichiarazioni rese dai due dirigenti erano tese ad aggravare le responsabilità del direttore di gara, addebitandogli non solo un gesto di reazione, quale realmente commesso, ma addirittura un comportamento violento e potenzialmente lesivo.

Altrettanto provata la responsabilità dell'Arbitro in quanto, dalla dinamica degli eventi, costituiti in sostanza in una forte spinta alle spalle, emerge con chiarezza che il gesto di girarsi e di spintonare a sua volta il calciatore non può essere considerato come una legittima difesa, ma gli va attribuito il contenuto di istintiva e scomposta reazione, come tale censurabile a termine di regolamento.

Riguardo alle sanzioni invocate dalla Procura, va rilevato come quella richiesta per l'Arbitro sia congrua rispetto agli addebiti, mentre possono essere ridimensionate quelle nei confronti dei dirigenti, sigg. Giuliani e Rinaldi, e della società, Sporting Juvenia A.S.D., che vanno ricondotte entro gli usuali parametri adottati in analoghe circostanze.

Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale, visto quanto sopra

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando le seguenti sanzioni;

- GIULIANI Andrea, inibizione mesi 3 (tre);
- RINALDI Maurizio, inibizione mesi 3 (tre);
- SPORTING JUVENIA A.S.D., ammenda Euro 300,00;
- ZANGARA Fortunato, sospensione mesi 2 (due);

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 9 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli